




COMUNE DI VERDELLO

Progetto di fattibilità tecnico economica  
adeguamento impianto illuminazione pubblica

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO – ECONOMICA



### AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 1 D. LGS. 50/2016 DEL PROGETTO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE E ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINA- ZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VERDELLO (BG)

ALLEGATO:

#### SCHEMA DI CONTRATTO

timbro e firma



PROGETTISTA:



**STUDIO PALA di Eros Pala Per. Ind.**  
Progettazione Impianti Elettrici e Fotovoltaici  
Sede legale: Via Morengo, 262 24040 PAGAZZANO (BG)  
info@studiopala.it  
T. +39 0363 705555 - F. +39 0363 705555

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ORIGINATO	APPROVATO
00	26 novembre 2021	Emissione	G. Bellezza	E. Pala



## INDICE

1 -	PREMESSE E PRESUPPOSTI DI BASE .....	4
2 -	DEFINIZIONI .....	4
3 -	CONDIZIONI GENERALI .....	4
4 -	OGGETTO .....	5
5 -	DURATA DELLA CONCESSIONE .....	6
6 -	AUTORIZZAZIONI .....	6
7 -	OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE .....	7
8 -	DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO .....	8
9 -	RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO .....	10
10 -	OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	11
11 -	FORZA MAGGIORE .....	12
12 -	PROGETTAZIONE .....	13
13 -	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE .....	14
14 -	CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - COLLAUDO .....	15
15 -	MODIFICHE DEL CONTRATTO .....	16
16 -	SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE .....	17
17 -	PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE .....	18
18 -	FASE DI GESTIONE .....	19
19 -	SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI .....	20
20 -	SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI .....	21
21 -	CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO .....	22
22 -	AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO .....	23
23 -	APPLICAZIONE DELLE PENALI .....	24
24 -	EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....	25
25 -	RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....	26
26 -	GARANZIE .....	27
27 -	POLIZZE ASSICURATIVE .....	29
28 -	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	31
29 -	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO .....	31
30 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE .....	33
31 -	SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO .....	33
32 -	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE .....	35
33 -	REVOCA DELLA CONCESSIONE .....	36
34 -	RECESSO .....	36
35 -	SCADENZA DELLA CONCESSIONE .....	37
36 -	EFFICACIA .....	37
37 -	DOCUMENTI CONTRATTUALI .....	37
38 -	COMUNICAZIONI .....	38
39 -	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	38



**SCHEMA DI CONTRATTO – BOZZA DI CONVENZIONE**

**Affidamento in concessione del servizio integrato di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Verdello ai sensi dell'art. 183 primo comma D.Lgs 50/2016**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_, nel Comune di **Verdello** in Via \_\_\_\_\_, avanti a me, Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Comunale autorizzato a rogare gli atti in forma Pubblica Amministrativa nell'interesse del Comune di **Verdello**, ai sensi dell'art. 97, comma 4. lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono presenti i Signori:

da una parte, \_\_\_\_\_, il quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di **Verdello**, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, in forza del Decreto del Sindaco n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Comune di \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_);

dall'altra parte l'operatore, \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (C. F. \_\_\_\_\_), nelle vesti del proprio Legale rappresentante Sig./Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'impresa che rappresenta (nel seguito denominato "concessionario");

I Componenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono personalmente certo, possiedono i requisiti di Legge.

PREMESSO CHE

- con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del responsabile dei Servizi Tecnici del \_\_\_\_\_ sono stati approvati i documenti di gara relativi all'affidamento in concessione del servizio integrato di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione

- a seguito delle operazioni di gara tenutesi il \_\_\_\_\_, il Presidente della Commissione costituita con Provvedimento Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, ha formulato la proposta di aggiudicazione sotto le riserve di Legge, delle prestazioni in oggetto, alla Società \_\_\_\_\_, C.F. e P. Iva \_\_\_\_\_;

- con successiva Determinazione R.G. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, il Responsabile del Servizio ha provveduto, tra l'altro:

- ad approvare il verbale di gara;
- a verificare la proposta di aggiudicazione e conseguentemente a dichiarare l'aggiudicazione ed efficace a favore della Società \_\_\_\_\_, come in precedenza meglio individuata, la quale ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a rideterminare il quadro economico;
- a quantificare quindi l'importo contrattuale in complessivi \_\_\_\_\_ di cui \_\_\_\_\_ per oneri di sicurezza oltre Iva;

- alla data odierna è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del Codice dei Contratti, a seguito del quale è possibile addivenire alla stipula;

- alla data odierna risulta altresì approvato il progetto definitivo offerto in sede di gara;

- è intenzione delle parti far ciò risultare da apposito atto formale.

CIO' PREMESSO



Tra l'Ente appaltante, Concedente e l'Operatore Economico aggiudicatario come sopra rappresentati

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI**

### **1 - PREMESSE E PRESUPPOSTI DI BASE**

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali indicati all'art. 37, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
5. Costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: l'importo dell'investimento che è pari a \_\_\_\_\_ e, in particolare, i costi di progettazione pari a \_\_\_\_\_ i costi per la fornitura di energia pari ad euro \_\_\_\_\_ per la prestazione dei servizi di manutenzione ordinarie e straordinaria pari ad euro \_\_\_\_\_, la durata della Concessione; l'importo e le modalità di corresponsione del canone e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario.

### **2 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nel Capitolato Speciale, ove utilizzati, assumono sia al singolare che al plurale il significato ad essi attribuito nel capitolato medesimo.

### **3 - CONDIZIONI GENERALI**

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
  - a. è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
  - b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c. è in possesso, al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;



- d. non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
  - e. non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.
4. Non è ammessa la cessione del Contratto.

#### 4 - OGGETTO

1. Il contratto di concessione ha per oggetto:
- a. Il servizio integrato, con rischi a carico del Concessionario, inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria;
  - b. La progettazione esecutiva delle opere di adeguamento normativo e riqualifica degli impianti di pubblica illuminazione, con totale conversione degli stessi con tecnologia a LED, mediante la completa sostituzione delle armature;
  - c. L'esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto (**Allegati C** del progetto a base di gara).
3. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico e nel Piano Economico Finanziario, è fisso e invariabile.
4. Al riguardo, sin da ora si precisa che le proporzioni tra le quote di ripartizione del canone resteranno quelle indicate nei documenti di gara ed in particolare nel Capitolato Speciale. In altri termini, il canone verrà aggiornato sulla base delle indicazioni del Capitolato Speciale ferma restando la proporzione tra le diverse componenti del canone per lavori, servizi e forniture.
5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.
6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto.



7. Sono comprese nella Concessione tutte le attività e i servizi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi minimi di riqualifica e conformità normativa degli impianti di illuminazione pubblica, stabiliti dai documenti di gara, ancorché non espressamente indicati nel Contratto.

## **5 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La Concessione ha la durata complessiva di **20 anni** con decorrenza dal verbale di consegna degli impianti secondo quanto previsto dal capitolato prestazionale d'appalto.

\*\*

## **SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE**

### **6 - AUTORIZZAZIONI**

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera.
3. Gli aggravii, in termini di costi e tempi, derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In caso di aggravio a carico del Concessionario si applica altresì la penale prevista in contratto.
4. Qualora la Parte competente all'ottenimento delle Autorizzazioni ai sensi del comma 1, lettera b), ovvero del comma 2, dimostri che il ritardo derivi da terzi e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso, nulla è dovuto tra le Parti.
5. Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.



## **7 - OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE**

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabiliti, tutto il canone dovuto ai sensi del presente contratto.
2. Compete al Concedente:
  - a. approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
  - b. approvare le eventuali Varianti;
  - c. nominare il Responsabile del Procedimento, il Supervisore dei lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;
  - d. richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
  - e. vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire, così come descritti nel Capitolato speciale d'appalto, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
  - f. segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.
3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a comunicare al Concessionario l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione.





## **8 - DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO**

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione degli interventi di riqualifica e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Verdello.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
  - a. aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
  - b. aver valutato e condiviso il Progetto posto a base di gara, nonché il Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.
3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:
  - a. redigere il Progetto Esecutivo secondo le previsioni del Progetto Definitivo, approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;
  - b. sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine stabilito. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le penali per il ritardo. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di 30 giorni dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 38, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
  - c. acquisire le Autorizzazioni previste dal presente contratto;
  - d. mantenere valide ed efficaci tutte le medesime Autorizzazioni;
  - e. sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre massimo 18 mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 38, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;
  - f. consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento o della documentazione finanziaria di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi, nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione o emissione;





- g. realizzare gli interventi di riqualifica e messa a norma, in conformità al Progetto di Fattibilità tecnica ed economica posta a base di gara, nonché alla progettazione Definitiva ed Esecutiva approvata dalla Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
- h. mantenere gli impianti di illuminazione pubblica ed erogare i Servizi oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato speciale d'appalto;
- i. prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- j. prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- k. collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- l. consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile.

\*\*

- 4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato Speciale d'Appalto di Gestione e Manutenzione.
- 5. Il Concessionario si impegna altresì a:
  - a. organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
  - b. fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
  - c. fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
  - d. partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;
  - e. informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
    - ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi;
    - la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;



- la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società di Progetto ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;
  - le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
  - ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- f. inviare periodicamente con cadenza almeno annuale, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato".
6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente.

### **9 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
- a. dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
  - b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, nelle Fasi di Progettazione, Costruzione e Gestione;
  - c. dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
  - d. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.



## **10 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
  - a. ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - b. a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
  - c. a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
  - d. a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
  - a. ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
  - b. a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
  - c. a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bergamo – qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.



6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

## **11 - FORZA MAGGIORE**

1. Sono causa di Forza Maggiore i seguenti eventi ed imprevisti al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
  - a. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
  - b. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
  - c. onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
  - d. incidenti aerei;
  - e. eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.
2. Dagli eventi di cui sopra sono escluse le sovratensioni. In ogni caso il Concessionario si farà carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino conseguenti a sovratensioni, eventi atmosferici violenti, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi di forza maggiore ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le modalità di esecuzione degli stessi.



## **SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE**

### **12 - PROGETTAZIONE**

Il Concedente pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal Promotore-aggiudicatario, con le modalità indicate dall'art. 27 del Codice e quanto questo non necessita di modifiche progettuali procede alla fase di stipula della concessione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto di concessione, il Concessionario dovrà procedere alla redazione e consegna del progetto esecutivo, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di quanto già presentato con l'offerta, come stabilito dall'Allegato C3 – Documento di progetto – dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora la Concedente dovesse chiedere delle modifiche, il Concessionario ha l'obbligo di apportarle entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Il progetto esecutivo sarà approvato dalla Concedente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna.

Il Concessionario dovrà altresì provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto più in dettaglio dal presente capitolato.

In caso di scelte progettuali inadeguate e/o errori progettuali, imputabili al Concessionario, saranno a carico del medesimo i costi per l'adeguamento della struttura o per maggiori oneri di gestione, nonché ogni extra costo conseguente al ritardato completamento dei lavori.

Il Concessionario è tenuto altresì a sostenere i costi relativi a varianti dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere, ovvero la sua utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito.



### **13 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La direzione dei lavori compete al Concessionario, il quale è tenuto ad istituire l'ufficio di direzione dei lavori composto da un direttore dei lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del codice dei contratti e delle concessioni.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto al Concedente, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio.
3. Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di responsabile della sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
4. A norma dell'art. 101 del Codice, il piano di sicurezza fa parte integrante del contratto e ad esso è allegato.
5. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, i piani di sicurezza predisposti dal concessionario, sono accompagnati dai singoli e specifici piani redatti dai terzi affidatari e/o subappaltatori. Il Concessionario assume l'obbligo di curare il coordinamento di tutti i terzi appaltatori e/o subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal Concessionario.
6. Il Concessionario è obbligato ad osservare tutte le misure generali di tutela a salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2000 ed è responsabile anche delle inadempienze dei terzi appaltatori e/o subappaltatori.
7. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.
8. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a rifacimenti e/o varianti dovute al manifestarsi di errori od omissioni di realizzazione di lavori difformi rispetto al progetto.
9. Alla Concedente compete la sorveglianza della concessione la quale si impegna a comunicare tempestivamente al concessionario, per iscritto, i nominativi dei professionisti incaricati delle funzioni di sorveglianza, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al concessionario.
10. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Supervisore e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".
11. Nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza, la Concedente può impartire direttive formulare osservazioni con conseguente obbligo, per il Concessionario e il direttore dei lavori, di uniformarsi a dette osservazioni e direttive.



#### **14 - CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - COLLAUDO**

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice.
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.
3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice.
4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
5. Del Collaudo in Corso d'Opera è redatto apposito verbale.
6. In ipotesi di difformità, imputabili al Concessionario, sono a carico del medesimo i costi per l'adeguamento degli impianti agli standard contrattuali ed in ogni caso gli eventuali maggiori oneri di gestione.
7. Sono inoltre a carico del Concessionario gli errori di valutazione della fase di progettazione esecutiva che comportino interventi e/o lavorazioni aggiuntive necessarie per rendere l'opera conforme alle previsioni contrattuali.
8. Dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, il Concessionario rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale.





## 15 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nei termini consentiti dall'articolo 175 del Codice e nei seguenti casi:
  - a. lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
  - b. modifiche imposte da circostanze non prevedibili, utilizzando l'ordinaria diligenza, ed inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
  - c. sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
  - d. modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
  - e. modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.
2. L'esecuzione delle prestazioni di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente ove necessaria, della relativa progettazione in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
3. La determinazione dei costi dei lavori di cui al comma 1 è effettuata mediante la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente ad operatori equipollenti di mercato. Il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi. La determinazione dei costi dei servizi di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la suddetta procedura di Value Testing.
4. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
5. Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, ma non costituiscono condizione per l'avvio della procedura di cui all'articolo 34.
6. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocatione dei rischi.
7. Solo per la quota parte degli investimenti potrà essere introdotta un'IVA differenziata, in funzione della tipologia di lavoro che viene eseguita (Ad esempio: spromiscuamento ed efficientamento dell'impianto).



## **16 - SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE**

1. La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
2. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:
  - a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;
  - b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
  - c. per le cause di Forza Maggiore di cui al presente contratto. In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori.
4. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
5. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice.
6. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
  - a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
  - b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
  - c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;



- d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

## **17 - PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE**

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e/o di Costruzione. In tal caso, i giorni di ritardo in Fase di Progettazione e/o Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione, fatto salvo quanto appresso previsto.
2. In Fase di Progettazione, per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo al Concedente da parte del Concessionario, si applica una penale pari all'1 per mille dell'importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto dell'IVA.
3. In Fase di Costruzione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente all'1 per mille dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA.
4. Escluse le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui all'articolo 6 ed 8 del presente contratto si applica una penale pari a Euro 150,00 per ciascun inadempimento.
5. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivaie sulla garanzia prestata a garanzia delle obbligazioni del presente contratto.
6. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al valore di 10 %, da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà risoluzione del contratto.
7. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
8. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri.



## SEZIONE V – GESTIONE

### 18 - FASE DI GESTIONE

1. Tutte le prestazioni che il Concessionario dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza al capitolato speciale ed in piena rispondenza al piano gestionale presentato in sede di offerta, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell'arte.
2. Eventuali modifiche al suddetto piano dovranno essere comunicate al responsabile dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla Concedente.
3. Inoltre le operazioni non dovranno essere d'intralcio per eventuali altri lavori in corso d'esecuzione da parte del Concedente (condotte da quest'ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la natura di detti lavori.
4. La gestione degli impianti e l'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione, effettuate dal Concessionario, non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività della concedente.
5. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti della Concedente durante l'esecuzione delle prestazioni di sua pertinenza di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà della Concedente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo; e dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d'attività svolta dalla Concedente qualunque sia il carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera).
6. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3.
7. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.



## **19 - SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI**

1. Il Concessionario dovrà mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalità riportate nell'allegato disciplinare tecnico al presente capitolato, affinché forniscano le prestazioni dovute.
2. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.
3. È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da parte del Concedente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la destinazione primaria oggetto del contratto.
4. Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del Concessionario tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:
  - a. l'esercizio e la conduzione degli impianti;
  - b. l'accensione e spegnimento degli impianti;
  - c. la manutenzione ordinaria degli impianti;
  - d. la manutenzione programmata-preventiva degli impianti;
  - e. la manutenzione straordinaria degli impianti;
  - f. la voltura e/o la richiesta, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti;
  - g. l'attivazione di un call center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza e per ricevere le segnalazioni di guasti;
  - h. un servizio di pronto intervento;
  - i. l'assistenza tecnica ed amministrativa;
  - j. gli interventi riparativi;
  - k. l'esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta della Concedente che stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del servizio;
  - l. gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla Concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e pertanto il Concessionario dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell'intervento;
  - m. il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori; il Concessionario recupererà direttamente dai soggetti terzi le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;
  - n. la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto la Concedente evincerà l'entità e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti oggetto di



affidamento. Il rapporto dovrà essere consegnato alla Concedente di norma entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;

o. la redazione del "D.A.I.E.".

Nell'allegato Disciplinare tecnico, sono indicate nel dettaglio le modalità di esecuzione di ogni singola prestazione indicata al comma precedente.

I materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente impiegati, comunque delle migliori marche in commercio e devono comunque rispondere ai requisiti tecnici di minima dichiarati in fase di offerta.

## **20 - SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI**

1. La sospensione e l'eventuale proroga della fornitura dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice.
2. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
  - a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
  - b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
  - c. per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14. In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione trattandosi di un servizio pubblico locale.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.
5. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.



## **21 - CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO**

1. Il Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, otterrà il pagamento del corrispettivo annuo netto, risultante dall'applicazione degli sconti offerti in sede di gara (riportati nel Modello offerta economica) sugli importi posti a base di gara, valido per gli impianti in esercizio alla data di pubblicazione del bando.
2. Le proporzioni tra le quote di ripartizione del canone resteranno quelle indicate nei documenti di gara ed il canone verrà aggiornato sulla base delle proporzioni poste a base di gara.
3. E' fatta salva la sola variazione della consistenza degli impianti. Pertanto la quota del corrispettivo legata alla consistenza sarà oggetto di variazione in relazione al modificarsi della stessa.
4. Il pagamento dei corrispettivi, per ogni anno di durata del contratto avverrà con le seguenti modalità:
  - il canone annuale offerto verrà corrisposto annualmente in 2 rate semestrali corrispondenti al 50% del canone annuale offerto in sede di gara, la 1° fattura verrà emessa 6 (sei) mesi dopo il verbale di consegna degli impianti e le successive fatture saranno emesse con cadenza semestrale a partire dall'emissione della prima fattura.
5. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione dei Corrispettivi, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e), del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.





## 22 - AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il canone annuo da corrispondere al Concessionario, al netto dell'IVA, risulterà così composto:
  - a. Quota parte del canone annuo riferita alla fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica;
  - b. Quota parte del canone annuo riferito alla gestione, manutenzione ordinaria, programmata, preventiva e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;
  - c. Quota parte del canone annuo riferito agli investimenti iniziali per lavori e progettazione;
  - d. Quota parte del canone annuo riferito agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Si procederà all'aggiornamento del canone come segue:
  - a. Il canone relativo all'energia elettrica verrà aggiornato con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data di stipulazione della Convenzione e fino al termine della stessa, secondo le seguenti modalità:

Il primo aggiornamento avverrà a seguito della sottoscrizione della presente convenzione al momento della voltura delle intestazioni delle utenze dal Concedente al Concessionario.

Il canone energia sarà così determinato:  $C1 = C1_{base} * (EE / EE0)$  dove:

$C1_{base}$  = Canone energia iniziale;

EE = prezzo in euro di 1 MWh di energia elettrica inteso come valore medio annuale del Prezzo Unico Nazionale (PUN) nell'annualità gestionale considerata del mese precedente alla voltura dei contatori per il primo aggiornamento, e della media dei due mesi precedenti per i successivi aggiornamenti, ricavato dalla sintesi annuale mensile pubblicata sul sito del Gestore del Mercato Elettrico. A tale valore vanno aggiunte le componenti tariffarie medie annuali a copertura della commercializzazione e vendita (PVC), della perequazione (PPE), del dispacciamento, dei "servizi di rete" (spesa di trasporto e gestione del contatore), degli "oneri generali di sistema" (A2, A3, A4, A5, AS, UC3, UC4, UC6, UC7, MCT) e delle "imposte nazionali".

EE0 = prezzo in euro di 1 MWh di energia elettrica "Prezzo Unico Nazionale (PUN)" ottenuto attraverso la media, pesata ai giorni del mese, dei valori del Prezzo Unico Nazionale (PUN) pubblicati dal GME (Gestore Mercati Elettrici) riferiti al periodo giugno 2019. A tale valore vanno aggiunte le componenti tariffarie medie annuali a copertura della commercializzazione e vendita (PVC), della perequazione (PPE), del dispacciamento, dei "servizi di rete" (spesa di trasporto e gestione del contatore), degli "oneri generali di sistema" (A2, A3, A4, A5, AS, UC3, UC4, UC6, UC7, MCT) e delle "imposte nazionali".

Il prezzo EE0 del Canone C1 sarà revisionato alla data di inizio contratto.
  - b. la quota parte del canone annuo riferito alla gestione, manutenzione ordinaria, programmata, preventiva e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica sarà aggiornata applicando la variazione media dell'indice ISTAT FOI nei dodici mesi dell'anno precedente all'annualità oggetto di aggiornamento;



- c. la quota parte del canone annuo riferito agli investimenti iniziali per lavori e progettazione non è oggetto di aggiornamento. Il ricalcolo avviene solo in caso di investimenti addizionali sostenuti dal Concessionario da ripartire nella durata residua della Concessione ovvero nel caso di contributi in conto capitale da parte della Concessionaria;
  - d. la quota parte del canone annuo riferito agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sarà aggiornata applicando la variazione media dell'indice ISTAT FOI nei dodici mesi dell'anno precedente all'annualità oggetto di aggiornamento.
3. L'evidenza dell'andamento delle variazioni dovrà essere riportato ogni anno nella comunicazione di conguaglio e aggiornamento del corrispettivo.

### **23 - APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Nel caso venissero riscontrate deficienze di servizio imputabili al Concessionario, verrà addebitata, a giudizio della Concedente, una penale che va da un minimo di € 10,00 (dieci) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per ogni deficienza, secondo la gravità della stessa; resta inoltre impregiudicata ogni azione della concedente verso il Concessionario per gli eventuali danni subiti.
2. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'ammontare delle penalità applicate al Concessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello stesso, verrà detratto dal primo rateo di pagamento successivo all'applicazione della penale.
4. Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto sono identificate in:
  - a. Interruzione del servizio, conseguente a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla cattiva conduzione degli impianti: penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di dis-servizio.
  - b. Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel disciplinare tecnico allegato nei casi in cui sono fissati in termini di ore: penale pari ad € 10,00 per ogni ora di ritardo.
  - c. Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel capitolato e nel disciplinare tecnico allegato nei casi in cui sono fissati in termini di giorni o di mesi: penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
  - d. Mancato rispetto dei parametri contrattuali di illuminamento, efficienza luminosa orari di funzionamento: penale pari ad € 50,00 per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato funzionante irregolarmente.
  - e. Mancato rispetto del parametro contrattuale di potenza massima impegnata, proposta dall'operatore in fase di gara: penale pari ad € 2.000,00/anno per kilowatt o frazione in più di potenza impegnata.
  - f. Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati: penale pari a € 100,00 per ogni inadempimento.



- g. Violazione degli obblighi di cui all'articolo disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l'esecuzione dei lavori: penale di euro 300 per ciascun lavoratore. Nel caso in cui la tessera, pur posseduta, non venga esposta, la penale sarà ridotta ad euro 150 per ciascun lavoratore.
5. I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando a ciascuna di esse la penalità secondo la gravità del caso e la discrezionalità della Concedente nel rispetto del minimo e massimo stabilito.
6. Qualora il Concessionario manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito del Concedente, entro il termine temporale fissato, salvo sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, la Concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto al Concessionario.
7. Le penali rilevate per inadempienza contrattuale, sia per la procedura di manutenzione, sia per il mancato rispetto dei parametri tecnici contrattuali, verranno trattenute in occasione del pagamento del canone semestrale di competenza.
8. Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale dell'appalto, la Concedente ha comunque la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia.

## SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

### 24 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati all'art. 1 costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria.
3. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:
  - Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (Tir Azionista) pari a \_\_\_\_\_;
  - Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a \_\_\_\_\_;
  - [eventuale] Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Progetto) pari a \_\_\_\_\_;
  - [eventuale] Valore Attuale Netto dell'Azionista (VAN Azionista) pari a \_\_\_\_\_;
  - Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a \_\_\_\_\_;



## 25 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di cui sopra. Rientrano tra i predetti eventi le seguenti fattispecie:
  - a. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi;
  - b. il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 1, riconducibile al Concedente;
2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
  - a. Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
  - b. Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
  - c. relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
  - d. schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto.



## SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

### 26 - GARANZIE

#### Par. 1 – Garanzia di esecuzione dei lavori

1. Il Concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti e delle concessioni, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6 del Codice dei contratti e delle concessioni. La garanzia è presentata prima della formale sottoscrizione del contratto.
4. La Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.
6. Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per il Concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.



## **Par. 2 – Garanzia di esecuzione dei servizi**

1. Il Concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti e delle concessioni, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei servizi; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale dei servizi e per lo stesso motivo, nel corso del contratto non subirà riduzioni. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6 del Codice dei contratti e delle concessioni. La garanzia è presentata prima della formale sottoscrizione del contratto.
4. La polizza dovrà avere validità temporale almeno biennale rinnovabile per tutta la durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della concedente.
5. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della concedente.
6. La Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
7. La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine dell'appalto ed all'avvenuta riconsegna alla concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio.
8. La garanzia fideiussoria va tempestivamente reintegrata, nell'importo, dal Concessionario qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Concedente. La mancata reintegrazione della fideiussione potrà essere causa di risoluzione del contratto.
9. Lo svincolo della garanzia è condizionato all'attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per il Concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.
10. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.



### Par. 3 – Garanzia per le penali

1. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del Concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, con le modalità di cui all'articolo 103.
2. La mancata prestazione della suddetta garanzia costituisce grave inadempimento contrattuale.

## 27 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Nel caso in cui nel corso del contratto, per negligenza del Concessionario, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti della concedente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della Concedente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni.
2. Il Concessionario è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell'appalto che tenga indenne la Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi e dei lavori.
3. In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 103 comma 10 del Codice dei contratti e delle concessioni.
4. La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate.
5. Le somme da assicurare sono le seguenti:

### Sezione A

Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell'appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a **€ 500.000 (cinquecentomila)**;

Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare in corso di costruzione o manutenzione agli impianti già esistenti e sui quali si sta intervenendo. Il massimale non dovrà essere inferiore a **€ 200.000 (duecentomila)**;

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: si riferisce a demolizioni e sgomberi che sono necessari e relativi eventuali costi in conseguenza del verificarsi di un danno, così come indicato ai precedenti punti 1) e 2). Il massimale non dovrà essere inferiore a **€ 200.000 (duecentomila)**.

### Sezione B

Questa sezione della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori e dei servizi, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad **€ 5.000.000 (cinquemilioni)**.





6. Tale polizza deve:
  - a. prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3, l'indicazione che sono considerati "terzi" anche i rappresentanti della Concedente autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori e chiunque a vario titolo abbia possibilità di accesso;
  - b. comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 12 lett. l) dello schema tipo 2.3 );
  - c. comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 12 lett. j) dello schema tipo 2.3 ),
  - d. comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12 lett. m) dello schema tipo 2.3).
7. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Concessionario, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il Concessionario sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
8. Indipendentemente dall'obbligo sopracitato di stipula della polizza di responsabilità civile, il Concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale conseguente agli eventuali danni che avessero ad occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio affidato.
9. Agli effetti assicurativi il Concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o cose, è tenuto a segnalare alla Concedente l'accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le procedure presso la compagnia di assicurazione.



## SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

### 28 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 30 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
  - i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
  - tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
  - le penali a carico del Concessionario.

### 29 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto sopra previsto e fatto salvo il caso di sostituzione del Concessionario, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza agli eventuali Finanziatori.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:
  - a. mancata costituzione e mantenimento in favore del Concedente delle garanzie previste in contratto;
  - b. superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardo per indisponibilità e mancata erogazione dei servizi;
  - c. gravi vizi o difformità dei lavori;
  - d. grave danneggiamento degli impianti dovuta a inadeguata o carente manutenzione;
  - e. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative previste in contratto;



- f. violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
  - g. violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali.
3. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:
- a. qualora i lavori non abbiano raggiunto la fase di Collaudo o non abbiano superato il Collaudo con esito positivo:
    - i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
    - tutti i costi necessari affinché gli interventi siano realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
    - tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
    - i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata,
    - le penali a carico del Concessionario.
  - b. qualora i lavori abbiano superato la fase di Collaudo:
    - i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
    - tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
    - tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
    - i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto dell'ammortamento;
    - le penali a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Supervisore dei Lavori, apposito verbale entro 60 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 180 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.



### **30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE**

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
  - a. la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b. un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - c. una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice;
  - d. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.
2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
  - i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
  - tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
  - le penali a carico del Concessionario.

### **31 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO**

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.
3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:
4. Il canone annuo da corrispondere al Concessionario, al netto dell'IVA, risulterà così composto:
  - a. Quota parte del canone annuo riferita alla fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica;
  - b. Quota parte del canone annuo riferito alla gestione, manutenzione ordinaria, programmata, preventiva e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;



- c. Quota parte del canone annuo riferito agli investimenti iniziali per lavori e progettazione;
  - d. Quota parte del canone annuo riferito agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
5. Si procederà all'aggiornamento del canone come segue:
- a. Il canone relativo all'energia elettrica verrà aggiornato con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data di stipulazione della Convenzione e fino al termine della stessa, secondo le seguenti modalità:

Il primo aggiornamento avverrà a seguito della sottoscrizione della presente convenzione al momento della voltura delle intestazioni delle utenze dal Concedente al Concessionario.

Il canone energia sarà così determinato:  $C1 = C1_{base} * (EE / EE0)$  dove:

$C1_{base}$  = Canone energia iniziale;

EE = prezzo in euro di 1 MWh di energia elettrica inteso come valore medio annuale del Prezzo Unico Nazionale (PUN) nell'annualità gestionale considerata del mese precedente alla voltura dei contatori per il primo aggiornamento, e della media dei due mesi precedenti per i successivi aggiornamenti, ricavato dalla sintesi annuale mensile pubblicata sul sito del Gestore del Mercato Elettrico. A tale valore vanno aggiunte le componenti tariffarie medie annuali a copertura della commercializzazione e vendita (PVC), della perequazione (PPE), del dispacciamento, dei "servizi di rete" (spesa di trasporto e gestione del contatore), degli "oneri generali di sistema" (A2, A3, A4, A5, AS, UC3, UC4, UC6, UC7, MCT) e delle "imposte nazionali".

EE0 = prezzo in euro di 1 MWh di energia elettrica "Prezzo Unico Nazionale (PUN)" ottenuto attraverso la media, pesata ai giorni del mese, dei valori del Prezzo Unico Nazionale (PUN) pubblicati dal GME (Gestore Mercati Elettrici) riferiti al periodo giugno 2019. A tale valore vanno aggiunte le componenti tariffarie medie annuali a copertura della commercializzazione e vendita (PVC), della perequazione (PPE), del dispacciamento, dei "servizi di rete" (spesa di trasporto e gestione del contatore), degli "oneri generali di sistema" (A2, A3, A4, A5, AS, UC3, UC4, UC6, UC7, MCT) e delle "imposte nazionali".

Il prezzo EE0 del Canone C1 sarà revisionato alla data di inizio contratto.
  - b. la quota parte del canone annuo riferito alla gestione, manutenzione ordinaria, programmata, preventiva e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica sarà aggiornata applicando la variazione media dell'indice ISTAT FOI nei dodici mesi dell'anno precedente all'annualità oggetto di aggiornamento;
  - c. la quota parte del canone annuo riferito agli investimenti iniziali per lavori e progettazione non è oggetto di aggiornamento. Il ricalcolo avviene solo in caso di investimenti addizionali sostenuti dal Concessionario da ripartire nella durata residua della Concessione ovvero nel caso di contributi in conto capitale da parte della Concessionaria;
  - d. la quota parte del canone annuo riferito agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sarà aggiornata applicando la variazione media dell'indice ISTAT FOI nei dodici mesi dell'anno precedente all'annualità oggetto di aggiornamento.
6. L'evidenza dell'andamento delle variazioni dovrà essere riportato ogni anno nella comunicazione di conguaglio e aggiornamento del corrispettivo.



- a. la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
  - b. la società si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
7. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i [•30] giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 39, comma 5.

### **32 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE**

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 30 giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente.
2. Qualora i lavori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per 12 mesi.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
  - a. il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
  - b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto.
  - c. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico-Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Supervisore dei Lavori,



apposito verbale entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 180 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 3 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

### **33 - REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica del Concessionario.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni per l'ipotesi di risoluzione del Concedente, commi 3, 4 e 5.
3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell'articolo 176, comma 4, del Codice.

### **34 - RECESSO**

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro 90 giorni dalla comunicazione sopra prevista, la Parte interessata può recedere dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:
  - a. il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
  - b. i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
  - c. i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
  - d. gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.



3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 180 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

### **35 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Alla scadenza della Concessione, i lavori, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del Concedente.
2. Il Concedente si impegna ad avviare almeno 3 mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.
3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

### **36 - EFFICACIA**

Il Contratto è efficace dalla sottoscrizione.

### **37 - DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Sono documenti contrattuali e fanno parte integrante del presente contratto, i seguenti documenti:

- ☐ il Capitolato Prestazionale d'Appalto;

Sono altresì parte del contratto, ancorché non materialmente allegati ad esso, i documenti di seguito richiamati:

- ☐ Offerta Economica;
- ☐ Piano Economico Finanziario;
- ☐ Garanzia Fideiussoria – Cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 bis del D.lgs 50/2016 fanno parte integrante del contratto i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando di gara.





I predetti documenti, depositati agli atti del Comune di **Verdello**, sono dalle parti concordemente approvati e riconosciuti. Degli stessi non si è data lettura, in quanto alle parti ampiamente noti.

### **38 - COMUNICAZIONI**

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
1. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
  - a. per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
  - b. per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].
2. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

### **39 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

In caso di controversie derivanti dal presente contratto è esclusa la competenza arbitrale. Le controversie saranno trattate secondo le procedure di cui all'art. 205 e 206 del Codice dei contratti e delle concessioni.

In caso di mancato accordo, le controversie saranno demandate al Foro di Bergamo. Tutte le spese derivanti e conseguenti al procedimento di contenzioso, saranno a carico della parte soccombente.

\*\*

E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, su numero \_\_\_\_\_ facciate e \_\_\_\_\_ righe rese bollate, oltre le firme, del quale viene data lettura alle parti, che a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e con me lo sottoscrivono.